Allegato "C" all'atto repertorio nº 142521/35720	
Statuto della fondazione	
Capo I	
Costituzione, sede, durata e scopo	
Articolo uno	
Costituzione e denominazione	
In dipendenza della trasformazione dell'associazione "A 18 On-	
lus" in fondazione di partecipazione, è costituito, secondo le	
disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117	
[Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,	
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106], del codice	
civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore	
denominato "A18 Fondazione per l'autismo" che assume la forma	
giuridica di fondazione.	
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fonda-	
zione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere del-	
le fondazioni disciplinato dal titolo IV del codice del terzo	
settore.	
In conseguenza dell'iscrizione nel registro unico nazionale	
del terzo settore, istituito secondo le disposizioni del de-	
creto legislativo 117/2017, l'ente, di seguito detto "fonda-	
zione", dovrà inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente	
del Terzo Settore" nella propria denominazione e dovrà farne	
uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al	
pubblico.	

Articolo due	
Sede, delegazioni e uffic	oi.
La fondazione ha sede legale nel Comune di	Cagliari.
Il trasferimento della sede legale all'in	nterno del medesimo
Comune può essere deliberato dall'organo d	ii amministrazione e
non comporta modifica statutaria, ma l'ol	bbligo di comunica-
zione agli uffici competenti.	
Delegazioni e uffici potranno essere isti	tuite con delibera-
zione del consiglio di amministrazione al	fine di svolgere in
via accessoria e strumentale rispetto alle	finalità della fon-
dazione, attività di promozione, di svilu	ppo e di incremento
della necessaria rete di relazioni di suppo	orto alla fondazione
stessa. L'ambito territoriale della fondazi	ione è quello regio-
nale.	
Articolo tre	
Durata	
La durata della fondazione è a tempo indete	rminato.
Articolo quattro	
Scopo della fondazione	
La fondazione esercita in via esclusiva o p	principale una o più
attività di interesse generale per il p	perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solid	daristiche e di uti-
lità sociale nei campi specificati nei punt	1 che seguono.
Essa, allo scopo di mantenere e ripristina	are un elevato stan-
dard di servizi in favore della collettiv	vità, si propone di

svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di	
interesse generale:	
a) interventi e servizi sociali secondo le disposizioni	
dell'articolo 1 (Principi generali e finalità), primo e secon-	
do comma, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro	
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e	
servizi sociali), e successive modifiche, e interventi, servi-	
zi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104	
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i di-	
ritti delle persone handicappate) e alla legge 22 giugno 2016,	
n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle	
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), e	
successive modifiche;	
b) interventi e prestazioni sanitarie;	
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presiden-	
te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indi-	
rizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-	
sanitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6	
giugno 2001, e successive modifiche;	
d) educazione, istruzione e formazione professionale, secondo	
le disposizioni della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al	
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzio-	
ne e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di	
istruzione e formazione professionale), e successive modifiche	
e attività culturali di interesse sociale con finalità educa-	

tiva;	
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistich	e
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anch	e
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dell	a
pratica del volontariato e delle attivita' di interesse gene	_
rale contemplate in questo articolo;	
g) servizi rivolti all'inserimento e al reinserimento nel mer	-
cato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'ar	-
ticolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revision	e
della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'ar	_
ticolo 1 (Finalità e oggetto), comma 2, lettera c), della leg	-
ge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma de	1
Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina de	1
servizio civile universale);	
h) alloggio sociale, secondo le disposizioni del decreto de	1
Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (Definizion	e
di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di no	-
tífica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 8	18
del Trattato istitutivo della Comunità europea), e successiv	e
modifiche, e ogni altra attività di carattere residenzial	e
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari	,
culturali, formativi o lavorativi;	
i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti	-
stiche;	

1) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
S	vantaggiate e di attivita' di interesse generale a norma di	
q	uesto articolo;	
m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
p	olitici delle persone in favore delle quali la fondazione	
oj	pera.	
S	copo principale della fondazione è migliorare la qualità del-	
1:	a vita delle persone affette da autismo e, in generale, da	
d	isturbi pervasivi dello sviluppo. Essa si propone di superare	
10	e attuali modalità di intervento a essi destinate, meramente	
a	ssistenzialistiche e di intrattenimento, per passare a una	
v	isione delle persone affette da autismo come individui attivi	
ne	ella società, con i loro punti di forza e di debolezza.	
Li	a fondazione, pertanto:	
I) sostiene persone affette da autismo con l'erogazione di	
S	ervizi sanitari e riabilitativi scientificamente accreditati,	
at	tti a potenziarne le capacità e l'autonomia, al fine ultimo	
d	i migliorarne la qualità della vita;	
I	I) promuove l'integrazione sociale delle persone affette da	
aı	utismo con lo sviluppo di una rete di servizi orientati	
a	ll'inserimento protetto in ambito lavorativo delle persone	
a	ffette da autismo;	
I	II) favorisce e gestisce direttamente e indirettamente la	
C	reazione di comunità residenziali e di centri diurni di acco-	
g	lienza e di riabilitazione fisica e psichica delle persone	

iffette da autismo, anche al fine di migliorare le condizion
vita delle famiglie coinvolte;
V) promuove la costituzione di un patrimonio la cui redditi-
ità sia permanentemente destinata a finanziare le predette
ttività;
) promuove direttamente e indirettamente la raccolta di fondi
a erogare, insieme al denaro che si ricava dalla gestione del
atrimonio, per le medesime finalità;
I) promuove la diffusione della cultura del rispetto delle
ersone affette da autismo e a tal fine sensibilizza il pub-
lico sull'importanza di interventi riabilitativi mirati e in-
ividuali mediante servizi, convegni e conferenze in istitu-
ioni pubbliche e private, informazioni via web e nelle diver-
e forme di comunicazione su internet e mediante la produzione
la diffusione d'iniziative editoriali sull'argomento;
II) sostiene anche l'attività di ricerca nel campo delle neu-
oscienze.
a fondazione, in particolare, promuove l'educazione specia-
izzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scienti-
ica, la formazione degli operatori e la tutela dei diritti
ivili delle persone autistiche e con disturbi generalizzat:
ello sviluppo affinché sia garantito loro il diritto inalie-
abile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipen-
ente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle
ari opportunità.

La fondazione si propone anche:	
1) lo studio e la diffusione di conoscenze, d'idee e di orien-	
tamenti culturali atti ad accrescere la sensibilità dei citta-	
dini per i valori delineati prima e il senso di responsabilità	
individuale nella costruzione del futuro delle persone affette	
dalle neuropatologie;	
2) la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi	
ispiratori della fondazione;	
3) la diffusione d'idee che favoriscano la soluzione dei pro-	
blemi delle persone affette dalle neuropatologie in armonia	
con i principi ispiratori della fondazione, anche mediante	
l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e	
della rete internet;	
4) il coordinamento con i docenti di scuole di ogni ordine e	
grado e d'istituti universitari per rendere più efficace	
l'azione educativa e formativa delle persone affette dalle	
neuropatologie;	
5) il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre	
istituzioni civili e sociali, laiche e religiose, siano esse	
pubbliche o private;	
6) la realizzazione di progetti, di collaborazioni e di consu-	
lenze con enti pubblici e con i privati, inclusi la promozione	
e la gestione di strutture di riabilitazione e di accoglienza	
per 1 pazienti affetti da neuropatologie e, in particolare, da	
quello dello spettro dei disturbi pervasivi dello sviluppo;	

7) la promozione di attività di beneficenza e di sostegno eco-	
nomico nei casi in cui le persone affette da neuropatologie e	
le loro famiglie siano in condizioni di indigenza;	
8) la promozione e la formazione delle figure degli ammini-	
stratori di sostegno e dei tutori nominati dall'autorità giu-	
diziaria;	
9) la promozione della parità di trattamento e della tutela	
dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione at-	
tuati nei confronti di persone affette da neuropatologie e	
delle persone con disabilità intellettiva;	
10) l'organizzazione di convegni, incontri e di dibattiti nel-	
le scuole, nelle università e in altre strutture aperte al	
pubblico sui problemi delle persone affette dalle neuropatolo-	
gie.	
11) la collaborazione con le istituzioni per elaborare e at-	
tuare progetti di formazione e di solidarietà sociale;	
12) il supporto a iniziative delle amministrazioni pubbliche	
connesse alle attività della fondazione.	
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà com-	
piere ogni opportuno atto e stipulare i contratti necessari al	
proprio funzionamento e per 11 finanziamento delle operazioni	
deliberate.	
La fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzio-	
nali si avvale prevalentemente delle attività prestate in for-	
ma volontaria, libera e gratuita dei fondatori, dei parteci-	

panti e di terzi.	
La fondazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi	
di prestatori di lavoro autonomo o professionale che possono	
essere anche fondatori e partecipanti.	
Articolo quattro	
Attività strumentali, accessorie e connesse	
La fondazione, secondo le disposizioni dell'articolo 6 (Atti-	
vità diverse) del decreto legislativo 117/2017, può esercitare	
attività diverse da quelle di interesse generale di cui al	
precedente articolo, a condizione che siano secondarie e stru-	
mentali rispetto alle attività di interesse generale e siano	
svolte secondo 1 criteri e 1 limiti definiti dai decreti ap-	
plicativi del decreto legislativo 117/2017 e dalla normativa	
vigente.	
In particolare, senza esclusione di altre operazioni e con-	
tratti, La fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi po-	
trà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative	
nei settori di cui al precedente articolo tre, con quella di	
eventuali altri enti che abbiano analoghe finalità, anche con	
la partecipazione a istituzioni e organizzazioni di coordina-	
mento, lo sviluppo, il finanziamento e il co-finanziamento di	
progetti specifici.	
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà inol-	
tre:	
a) assumere finanziamenti e mutui a breve, a medio e a lungo	

termine, stipulare locazioni, concessioni e comodati, acqui-	
stare immobili in proprietà e in diritto di superficie e sti-	
pulare con enti pubblici e con soggetti privati le convenzio-	
ni, anche trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, op-	
portune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;	
b) amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria,	
locatrice, comodataria e che, comunque, possieda o detenga;	
c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi	
di parte delle proprie attività e di studi e consulenze speci-	
fiche;	
d) partecipare a bandi, gare e concorsi nazionali e interna-	
zionali che attengano alla propria attività;	
e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perse-	
guimento delle finalità istituzionali.	
f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinen-	
ti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse del-	
la fondazione;	
g) curare attività di ricerca scientifica svolta direttamente	
dall'ente o essa affidata a università e a enti di formazione	
di alto valore;	
h) svolgere, in modo accessorio o strumentale al perseguimento	
dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di	
prodotti editoriali e di audiovisivi in genere e di diffusione	
di idee e di programmi tramite internet;	
 svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perse- 	

guimento delle finalità istituzionali.	
La fondazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti	
previsti dall'articolo 36 (Risorse) del decreto legislativo	
117/2017.	
I rapporti tra la fondazione e il personale retribuito sono	
disciplinati dalla legge o da apposito regolamento adottato	
dall'associazione.	
È vietato alla fondazione di svolgere attività diverse da	
quelle istituzionali e da quelle a queste direttamente connes-	
se, quali, per mera esemplificazione, quelle contenute in que-	
sto articolo.	
La fondazione non potrà essere sottoposta a direzione, coordi-	
namento o controllo da parte di enti pubblici e degli altri	
enti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legis-	
lativo 117/2017.	
Articolo cinque	
Patrimonio e mezzi finanziari	
Il patrimonio della fondazione è formato dal fondo di dotazio-	
ne costituito dai conferimenti eseguiti con tale imputazione	
in denaro, in beni mobili e immobili e in altre utilità impie-	
gabili per il perseguimento dei suoi scopi dai fondatori e da	
altre persone fisiche e giuridiche.	
I beni mobili e immobili che perverranno alla fondazione a	
qualsiasi titolo senza 11 vincolo della destinazione al suo	
patrimonio, compresi i contributi elargiti da persone fisiche	
parameter, companie a constantia transport de parameter restoire	

e da enti pubblici e privati, le eventuali donazioni e dispo-	
sizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al	
fondo di dotazione, i ricavi delle attività istituzionali, ac-	
cessorie, strumentali e connesse, i proventi di eventuali ini-	
ziative promosse dalla fondazione, le rendite del suo patrimo-	
nio e ogni altra entrata non destinata al suo incremento co-	
stituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della	
fondazione.	
La fondazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo	
8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)	
del decreto legislativo n. 117/2017, non può avere fini di lu-	
cro diretto e indiretto.	
Le rendite e le risorse della fondazione devono essere impie-	
gate esclusivamente per la realizzazione delle finalità civi-	
che, solidaristiche e di utilità sociale della fondazione.	
Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione devono essere im-	
piegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di	
quelle a esse direttamente connesse.	
La fondazione non può, neanche in modo indiretto, distribuire	
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, comunque	
denominati, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la	
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o	
siano eseguite a favore di altre organizzazioni del terzo set-	
tore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della	
medesima unitaria struttura.	

Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al quarto com	ma
dell'articolo 22 (Acquisto della personalità giuridica) d	el
decreto legislativo n. 117/2017 sia diminuito di oltre un ter	zo
in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e n	el
caso di sua inerzia, l'organo di controllo, se nominato, devo	no
senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio min	1-
mo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimen	to
dell'ente.	
Articolo sei	
Indicazioni su modi particolari di finanziamento e di eroga-	-
zione dei servizi d'assistenza a fronte di donazioni ricevut	e
La fondazione può impegnarsi, tramite apposite convenzioni c	on
soggetti privati, enti locali e soggetti pubblici, a garanti	re
l'erogazione dei servizi di assistenza e residenzialità al	le
persone con disabilità anche dopo la scomparsa di chi ne abb	1a
cura.	
Se la fondazione a tale scopo ricevesse in donazione un imm	0-
bile o una parte di immobile, nell'atto di donazione potrà e	S-
sere convenuto:	
- che il disabile sia assistito nel medesimo immobile o par	te
dell'immobile donato o, con il consenso del donante, in alt	ra
corrispondente struttura;	
	le
- che la fondazione abbia facoltà di realizzare nell'immobi	
- che la fondazione abbia facoltà di realizzare nell'immobi una struttura residenziale nella quale ospitare e far assist	

inserimento, che a quel momento risultino in attesa di ri	iceve-
re le prestazioni di assistenza residenziale: il tutto	fermo
l'obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto.	
Gli immobili e le parti di immobile nelle quali non sia	possi-
bile realizzare strutture residenziali sono utilizzati se	econdo
le decisioni assunte dal consiglio di amministr	azione
nell'esclusivo interesse della fondazione.	
II consiglio di amministrazione ha facoltà di rifiutare	dona-
zioni se le loro modalità o le condizioni finanziarie a	tual1
o previsionali della fondazione non garantiscono l'equi	librio
della gestione in relazione agli obblighi da assumere	o se
possono causare un depauperamento attuale o futuro del p	patri-
monio.	
Capo II	
Capo II Membri e organi della fondazione	
Membri e organi della fondazione	
Membri e organi della fondazione Articolo sette	one
Membri e organi della fondazione Articolo sette Fondatori, partecipanti, sostenitori e volontari	
Membri e organi della fondazione Articolo sette Fondatori, partecipanti, sostenitori e volontari Obblighi e diritti degli aderenti e criteri di ammissi	
Membri e organi della fondazione Articolo sette Fondatori, partecipanti, sostenitori e volontari Obblighi e diritti degli aderenti e criteri di ammissi I fondatori sono gli associati di "A 18 Onlus" nel m	omento
Membri e organi della fondazione Articolo sette Fondatori, partecipanti, sostenitori e volontari Obblighi e diritti degli aderenti e criteri di ammissi I fondatori sono gli associati di "A 18 Onlus" nel mi della sua trasformazione in fondazione.	fisi-
Membri e organi della fondazione Articolo sette Fondatori, partecipanti, sostenitori e volontari Obblighi e diritti degli aderenti e criteri di ammissi I fondatori sono gli associati di "A 18 Onlus" nel modella sua trasformazione in fondazione. Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone	fisi- socia-
Membri e organi della fondazione Articolo sette Fondatori, partecipanti, sostenitori e volontari Obblighi e diritti degli aderenti e criteri di ammissi I fondatori sono gli associati di "A 18 Onlus" nel modella sua trasformazione in fondazione. Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone che e giuridiche, pubbliche e private, gli enti, le associati	f1s1- soc1a- anche

scopi mediante contributi in denaro e donazione di beni, nei	
modi e in misura non inferiore a quella stabilita, anche an-	
nualmente, dall'assemblea.	
I fondatori e i partecipanti hanno diritto di accedere ai lo-	
cali e alle strutture funzionali della fondazione in modo da	
non recare pregiudizio alla sua attività, di consultare archi-	
vi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche	
audiovisiva e di partecipare alle iniziative dell'ente.	
Non è ammessa la categoria di partecipanti temporanei.	
L'organo amministrativo può stabilire di anno in anno l'entità	
della quota associativa dovuta dai partecipanti e per gli anni	
nei quali l'organo amministrativo non ne avesse deliberato	
l'entità la quota associativa sarà dovuta nella misura stabi-	
lita per l'anno precedente.	
La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non	
rivalutabile.	
Possono ottenere la qualifica di sostenitori le persone fisi-	
che e giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità del-	
la fondazione, contribuiscono al perseguimento dei suoi scopi	
mediante uno o più dei seguenti apporti: versamento annuo nel-	
la misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazio-	
ne; attribuzioni di beni materiali e immateriali inferiori al-	
la misura minima necessaria per assumere la qualifica di par-	
tecipante.	
Possono ottenere la qualifica di volontari le persone fisiche	

maggiorenni che, condividendo i fini del	la fondazione, contri-
buiscono al perseguimento dei suoi scopi	i mediante attività di
volontariato a suo favore per il raggiun	gimento dei suoi scopi
istituzionali.	
Le persone che prestano attività di volo	ntariato devono essere
assicurate per malattie, infortunio, e	per la responsabilità
civile verso 1 terzi secondo le disposi	
(Assicurazione obbligatoria) del decreto	legislativo 117/2017.
I volontari devono svolgere l'attività	a favore della fonda-
zione a titolo personale, volontario e	gratuito, senza alcun
fine di lucro anche indiretto, in mode	o conforme agli scopi
della fondazione.	
Le prestazioni e le attività dei volonta	ri sono rese con asso-
luta esclusione di ogni e qualsiasi form	a di rapporto di lavo-
ro subordinato o autonomo e di ogni altr	o rapporto a contenuto
patrimoniale.	
L'ammissione dei sostenitori e dei volo	ntari è deliberata dal
consiglio di amministrazione.	
Articolo otto	
Esclusione e recess	0
Il consiglio di amministrazione decide	con deliberazione as-
sunta con la maggioranza di due terzi l	
tori e con la maggioranza semplice l'esc	
ti per grave e reiterato inadempimento d	
che derivano da questo statuto, tra 1 qu	
and a sum of the sum o	

cativa:	
a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e	
1 conferimenti previsti dallo statuto;	
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con	
gli altri organi e membri della fondazione;	
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patri-	
moniali.	
Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione ha luo-	
go anche per 1 seguent1 mot1v1:	
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;	
- fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche	
stragiudiziali.	
I fondatori, i partecipanti, i sostenitori e i volontari, fer-	
mo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, posso-	
no recedere dalla fondazione in ogni momento.	
Il consiglio di amministrazione decide l'esclusione dopo aver	
ascoltato le giustificazioni dell'interessato.	
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata adegua-	
tamente all'escluso.	
L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei me-	
si dal giorno di notifica della deliberazione.	
Articolo nove	
Organi della fondazione	
Gli organi della fondazione sono:	

- 11 consiglio di amministrazione;	
- 11 presidente e 11 vicepresidente;	
- 1'assemblea;	
- 11 direttore generale;	
- 11 comitato scientifico;	
- l'organo di controllo;	
- l'organo di revisione (eventuale, nominato al verificarsi	
delle condizioni di cui all'articolo 31 (Revisione legale dei	
conti) del decreto legislativo n. 117/2017.	
È facoltà dell'assemblea prevedere un compenso fisso o perio-	
dico per coloro che ricoprono le cariche sociali; detto com-	
penso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle re-	
sponsabilità assunte e alle specifiche competenze delle perso-	
ne che ricoprono cariche sociali. In ogni caso tutti i titola-	
ri di cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese so-	
stenute per conto e nell'interesse della fondazione, sempre	
nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 (Destinazione	
del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) del decreto leg-	
islativo n. 117/2017.	
L'elezione degli organi della fondazione non può essere in al-	
cun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di mas-	
sima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passi-	
vo.	
È vietata la corresponsione ai membri degli organi amministra-	
tivi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori	

sindacale delle società per azioni dal d.P.R. 10 ottobre 1994,	
n° 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n° 239, convertito	
nella legge 3 agosto 1996, nº 336 (Misure di razionalizzazione	
della finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni.	
Articolo dieci	
Consiglio di amministrazione	
I fondatori e i loro figli e discendenti avranno sempre dirit-	
to di far parte del consiglio di amministrazione.	
La carica conferita ai fondatori dura per l'intera loro vita.	
Gli altri consiglieri durano in carica cinque anni e comunque	
fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del pe-	
riodo e fino alle nuove nomine consiliari.	
I consiglieri sono rieleggibili.	
Il consiglio di amministrazione, fermi i poteri dell'autorità	
regionale contemplati nell'articolo 25 del codice civile (Con-	
trollo sull'amministrazione delle fondazioni), è composto da	
un rappresentante di ciascuno dei fondatori o da loro stessi	
e, in mancanza di uno di essi, da un rappresentante dei loro	
figli, in ordine di età, e in seguito dai loro discendenti.	
Il consiglio di amministrazione può essere completato da con-	
siglieri aggiuntivi, scelti dallo stesso consiglio (o dai fon-	
datori o dai loro figli e discendenti in caso di scioglimento	
del consiglio) tra professionisti che operino nel campo giuri-	
dico, sociale, sanitario ed economico-finanziario.	

In ogni caso il numero dei componenti il consiglio di ammini-	
strazione non può essere superiore a sette.	
Ai figli e ai discendenti dei fondatori di grado successivo al	
primo subentrerà nei diritti previsti in questo statuto il fi-	
glio o il discendente maggiore di età, in modo che le genera-	
zioni future siano sempre rappresentate da un solo soggetto	
per ogni stirpe.	
I membri del consiglio di amministrazione prestano la loro at-	
tività gratuitamente e hanno diritto al solo rimborso delle	
spese documentate se alla loro nomina l'assemblea non ha deli-	
berato, nei limiti stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo	
otto che precede, la corresponsione di emolumenti.	
I componenti il consiglio di amministrazione sono tenuti a	
partecipare all'attività dell'organo in modo attivo e persona-	
le.	
Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività	
o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompati-	
bili con lo scopo della fondazione o in concorrenza con le sue	
attività istituzionali, in modo tale da recare danno	
all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.	
I componenti il consiglio di amministrazione devono astenersi	
dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso	
sono tenuti ad avvisare il consiglio astenendosi	
dall'esercitare il diritto di voto.	
I componenti il consiglio di amministrazione, in ragione delle	

disposizioni degli articoli 2392 (Responsabilità verso la so-	
cietà), 2393 (Azione sociale di Responsabilità), 2393-bis	
(Azione sociale di Responsabilità esercitata dai soci), 2394	
(Responsabilità verso i creditori sociali), 2395 (Azione indi-	
viduale del socio e del terzo) e 2409 (Denunzia al tribunale)	
del codice civile, rispondono verso la fondazione, i creditori	
della fondazione e dei terzi.	
Si applica in ogni caso la disposizione dell'art. 2475-ter	
(Conflitto d'interessi) del codice civile.	
Se nel corso del mandato consiliare vengono a mancare uno o	
più consiglieri, i fondatori o i loro discendenti rimasti in	
carica li sostituiscono per cooptazione o riducono il numero	
dei componenti del consiglio.	
I consiglieri nominati secondo le disposizioni del comma pre-	
cedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro	
nomina.	
Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioran-	
za dei membri, il consiglio d'amministrazione rimane in carica	
nella residua composizione per la sola gestione ordinaria fino	
a quando esso stesso si ricostituisca.	
I fondatori componenti del consiglio di amministrazione hanno	
diritto di compiere, nei modi specificati in un successivo re-	
golamento, attività di indirizzo della fondazione e di sorve-	
glianza sulle attività svolte dagli organi statutari.	
I membri del consiglio non possono farsi rappresentare	
Panala appropriate	

nell'attività decisionale.	
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2382 del co-	
dice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).	
Gli amministratori devono porre in essere gli adempimenti pre-	
visti nel sesto e nel settimo comma dell'articolo 26 (Organo	
di amministrazione) del decreto legislativo n. 117/2017.	
Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giusti-	
ficato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del	
consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto	
dallo stesso consiglio.	
Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbli-	
che di cui all'articolo 56 (Convenzioni), primo comma, del de-	
creto legislativo 117/2017 sono deliberate dal consiglio di	
amministrazione che ne determina anche 1 modi di attuazione e	
sono stipulate dal presidente della fondazione, quale suo le-	
gale rappresentante.	
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente,	
nella sede della fondazione.	
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione	
e, in particolare:	
a) nomina fra i propri membri il presidente e il vice presi-	
dente;	
b) assume e licenzia il personale e ne determina il trattamen-	
to giuridico ed economico;	

c) istituisce e ordina gli uffici della fondazione;	
d) approva eventuali regolamenti interni;	
e) delibera, con il voto favorevole della maggioranza di due	
terzi dei membri, le modifiche dello statuto;	
f) accetta contributi, donazioni, disposizioni testamentarie e	
delibera l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;	
g) delibera gli incrementi del patrimonio;	
h) determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui	
all'articolo sei possono divenire partecipanti, sostenitori o	
volontari e procede alla loro nomina;	
 nomina il direttore generale della fondazione; 	
l) delibera la costituzione e la partecipazione a società di	
capitali e ad altri enti;	
m) nomina i componenti del comitato scientifico;	
n) esercita tutti i poteri e assume tutte le decisioni che lo	
statuto non demanda espressamente ad altri organi della fonda-	
zione;	
o) conferisce speciali incarichi a singoli consiglieri, anche	
con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;	
p) delibera lo scioglimento e l'estinzione della fondazione e	
la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni di que-	
sto statuto.	
q) nomina uno o più liquidatori e determina i modi di liquida-	
zione del patrimonio secondo le disposizioni dell'articolo 30	
del codice civile (Liquidazione) e degli articoli 11 e 21 del-	
and according to the state of t	

le disposizioni di attuazione dello stesso codice.	
Le deliberazioni che riguardano la nomina del presidente e del	
vice presidente della fondazione, il programma di attività, le	
modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la	
devoluzione del suo patrimonio possono essere adottate valida-	
mente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di	
nomina dei fondatori promotori.	
Se ne ravvisa l'opportunità, il consiglio di amministrazione	
può istituire un comitato esecutivo composto da tre membri al	
quale può delegare specifici compiti nell'ambito	
dell'ordinaria amministrazione.	
Articolo undici	
Convocazione e quorum	
convocazione e quorum	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce:	
·	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce:	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce: a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce: a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce: a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi; b) in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga ne-	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce: a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi; b) in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga ne- cessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce: a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi; b) in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga ne- cessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due consiglieri o dall'organo di controllo.	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce: a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi; b) in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga ne- cessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due consiglieri o dall'organo di controllo. Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di suo impe-	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce: a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi; b) in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga ne- cessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due consiglieri o dall'organo di controllo. Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di suo impe- dimento o assenza, dal vice presidente o da chi ne fa le veci	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce: a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi; b) in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga ne- cessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due consiglieri o dall'organo di controllo. Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di suo impe- dimento o assenza, dal vice presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora	
Il consiglio d'amministrazione si riunisce: a) in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di aprile per la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi; b) in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga ne- cessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due consiglieri o dall'organo di controllo. Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di suo impe- dimento o assenza, dal vice presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione (che può essere diverso da quello	

all'organo di controllo, almeno otto giorni prima	
dell'adunanza o, nel caso che il convocante lo ritenga urgen-	
te, mediante telegramma, telefax, o posta elettronica, almeno	
quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono es-	
sere abbreviati per accordo di tutti i membri del consiglio in	
carica e dell'organo di controllo.	
Il consiglio è validamente costituito:	
a) quando sia stato convocato in conformità alle norme del	
comma precedente;	
b) quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i	
suoi membri in carica e l'organo di controllo;	
c) quando, validamente convocato, sia presente la maggioranza	
dei suoi membri nominati dai fondatori promotori.	
Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente.	
Il consiglio nomina un segretario per la stesura dei verbali	
delle riunioni dei suoi membri. Il segretario può anche essere	
un estraneo al consiglio.	
Le decisioni del consiglio d'amministrazione, non computandosi	
le astensioni, sono prese col voto favorevole della maggioran-	
za dei consiglieri in carica. In caso di parità, nelle vota-	
zioni prevale il voto del presidente.	
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere an-	
che in audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà	
atto nei relativi verbali:	

a) che siano presenti ne	llo stesso luogo, dovendosi ritenere svolta	
la riunione in tale luog	o, il presidente e il segretario della riu-	
nione che provvederanno a	lla formazione e sottoscrizione del verbale;	
b) che sia consentito al	presidente della riunione di accertare l'i-	
dentità degli intervenut	i, regolare lo svolgimento della riunione,	
costatare e proclamare i	risultati della votazione;	
	soggetto che stende il verbale di percepire	
adeguatamente gli eventi	della riunione;	
	i intervenuti di partecipare alla discussio-	
	ltanea sugli argomenti all'ordine del giorno	
e di leggere, ricevere e		
	assunte con 11 voto favorevole della	
	qlieri presenti, salvo diversi quorum	
stabiliti da questo sta		
	iglieri devono essere trascritte senza	
	verbali delle riunioni del consiglio	
	-	
	enersi nei modi previsti dal decreto le-	
gislativo 117/2017.		
	Articolo dodici	
	Presidente	
Il presidente della f	fondazione presiede anche 11 consiglio	
d'amministrazione.		
Il presidente:		
- ha la rappresentanza	a legale della fondazione di fronte ai	
terzi e in giudizio e	ne firma gli atti. Il potere di rappre-	

sentanza attribuito agli amministratori è generale	e. Le limita-
zioni del potere di rappresentanza non sono opponi	bili ai ter-
zi se non sono iscritte nei pertinenti registi pu	ubblici [oggi
nel registro previsto dall'articolo 3 (Registro d	delle persone
giuridiche) del decreto del Presidente della R	epubblica 10
febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme	per la sem-
plificazione dei procedimenti di riconoscimento	di persone
giuridiche private e di approvazione delle modifio	che dell'atto
costitutivo e dello statuto) e, quando sarà istitu	ito, nel re-
gistro unico nazionale del terzo settore, discipli	nato nel ti-
tolo VI del predetto decreto legislativo 3 lugi	lio 2017, n.
117, o se non si prova che i terzi ne erano a conos	scenza;
- convoca il consiglio di amministrazione e ne ese	egue le del1-
berazioni, anche avvalendosi dell'opera del diret	tore genera-
le;	
- sorveglia il buon andamento amministrativo della	fondazione;
- in caso di urgenza adotta i provvediment	1 opportuni
nell'interesse della fondazione; tali provvediment	1 devono po1
essere sottoposti all'approvazione del consigli	o nella sua
prima adunanza successiva che deve essere con	vocata dallo
stesso presidente entro trenta giorni dall'adozio	ne del prov-
vedimento urgente.	
In particolare, il presidente cura le relazion	1 con enti,
istituzioni e imprese pubbliche e private e con g	li altri or-
ganismi, anche al fine di instaurare rapporti di d	collaborazio-

ne e di sostegno per le singole iniziative della fondazione.	
Il presidente della fondazione può delegare 1 propri compiti	
in tutto o in parte al direttore generale e a uno o a più mem-	
bri del consiglio d'amministrazione.	
Il presidente della fondazione risponde del proprio agire di	
fronte al consiglio di amministrazione.	
Articolo tredici	
Il vice presidente	
Il vice presidente della fondazione sostituisce il presidente	
con gli stessi poteri in caso di sua assenza o impedimento.	
La sottoscrizione del vice presidente fa piena fede	
dell'assenza o dell'impedimento del presidente.	
Articolo quattordici	
Il direttore generale	
Il consiglio di amministrazione ha il potere d'istituire e no-	
minare il direttore generale della fondazione.	
Il direttore generale della fondazione è nominato con contrat-	
to di diritto privato e deve essere scelto tra persone con	
esperienza almeno quinquennale di gestione esercitata in auto-	
nomia di risorse finanziarie, umane e tecniche d'imprese o en-	
ti pubblici o privati.	
Il direttore generale alla scadenza del contratto, salvo di-	
versa decisione del consiglio di amministrazione, resta in ca-	
rica per l'ordinaria amministrazione della fondazione sino	
all'entrata in servizio del suo successore.	

La rappresentanza legale della fondazione spetta anche al di-
rettore generale.
Il direttore generale ha tutti poteri di gestione della fonda-
zione e, nei limiti dei poteri stabiliti dal consiglio di am-
ministrazione, può, quindi, acquisire e disporre delle risorse
finanziarie, umane e strutturali dell'associazione.
Il direttore generale è investito dei seguenti compiti:
- esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministra-
zione;
- collaborazione col consiglio di amministrazione nella predi-
sposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- gestione delle risorse economiche della fondazione e, in
particolare, dei suoi conti correnti bancari;
- utilizzo, con poteri di firma, dei sistemi di home banking;
- cura ed esecuzione dei pagamenti ai dipendenti e ai fornito-
ri;
- cura dei rapporti della fondazione con gli enti pubblici,
con i soggetti privati e con le autorità amministrative e po-
litiche;
- esercizio degli altri poteri che il consiglio di amministra-
zione gli dovesse delegare di volta in volta o in modo genera-
le;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consi-
glio di amministrazione, escluse quelle nelle quali si discute
del suo rapporto di lavoro con la fondazione.

Articolo quindici Comitato Scientifico 1 comitato scientifico è organo consultivo della fondazione	
Il comitato scientifico è organo consultivo della fondazione	
-	
ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nomi	
nati dal consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e	
giuridiche, enti, e istituzioni italiane e straniere partico-	
larmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiat:	1
professionalità nelle materie di interesse della fondazione	
Il comitato scientifico svolge, in collaborazione con il con-	
siglio di amministrazione e il direttore generale della fonda	
zione, una funzione tecnico consultiva in merito al programm	1
annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la qua-	
le il consiglio di amministrazione ne richieda espressamento	
il parere per definire gli aspetti culturali delle singole ma-	
nifestazioni di rilevante importanza.	
I membri del comitato scientifico durano in carica tre anni e	
possono essere confermati. l'incarico può cessare per dimis-	
sioni, incompatibilità o revoca. Il comitato scientifico e	
presieduto e si riunisce su convocazione del presidente della	1
fondazione. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa,	
senza diritto di voto, il direttore generale.	
Articolo sedici	
Organo di controllo	
Il consiglio d'indirizzo provvede alla nomina di un organo d	ı
controllo che può essere monocratico o costituito da tre membr	L

effettivi e due supplenti.	
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo	
2399 codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).	
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra	
le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 (Composizio-	
ne del collegio), secondo comma, del codice civile.	
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisi-	
ti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
Se all'organo di controllo fosse assegnata anche la funzione di	
revisione legale, tutti i componenti devono essere nominati	
tra soggetti iscritti nl registro dei revisori legali.	
L'organo di controllo:	
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul ri-	
spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con ri-	
ferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno	
2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle	
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive	
di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29	
settembre 2000, n. 300), se applicabili;	
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 (Revisione legale	
dei conti) del decreto legislativo 117/2017, può esercitare,	
su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale	
de1 cont1;	

	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fina-	
†	ità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto parti-	
†		
C	colare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo	
1	117/2017;	
-	- attesta che il bilancio della fondazione, se redatto nei ca-	
5	si previsti dall'art. 14 (Bilancio sociale) del decreto legis-	
1	lativo 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee gui-	
ć	ia di cui al medesimo articolo.	
1	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svol-	
t	to dall'organo di controllo.	
1	J'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
ē	atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	
ā	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
c	della fondazione o su determinati affari	
	Articolo diciassette	
	Organo di revisione legale dei conti	
4	L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi	
	L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 (Revisione legale dei conti) del decreto	
	previsti dall'art. 31 (Revisione legale dei conti) del decreto	
	previsti dall'art. 31 (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 117/2017 e quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.	
	previsti dall'art. 31 (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 117/2017 e quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.	
	previsti dall'art. 31 (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 117/2017 e quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.	
	previsti dall'art. 31 (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 117/2017 e quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.	
	previsti dall'art. 31 (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 117/2017 e quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito	

Articolo diciotto	
Libri sociali e i registri contabili	
I libri e i registri contabili essenziali che la fondazione	
deve tenere sono il libro dei verbali delle riunioni del con-	
siglio d'amministrazione, il libro giornale della contabilità,	
il libro degli inventari e gli altri libri previsti dal	
d.lgs.117 del 2017. Tali libri, prima di essere posti in uso,	
devono numerati e firmati dal presidente e da un consigliere	
in ogni pagina.	
Articolo diciannove	
Assemblea	
L'assemblea è composta dai fondatori e dai partecipanti che	
prendono parte alla fondazione.	
Articolo venti	
Attribuzioni dell'assemblea	
L'assemblea decide la programmazione delle attività da tenersi	
nell'anno e eventuali modifiche a seguito di eventi straordi-	
nari.	
All'assemblea spettano 1 seguenti compiti:	
a) approvare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e	
il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;	
b) eleggere i membri dell'organo di controllo;	
c) deliberare sulle direttive di ordine generale della fonda-	
zione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari	
settori di sua competenza;	

d) deliberare l'ammontare dei compensi degli organi della fon-	
dazione;	
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario	
sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministra-	
zione o da almeno un terzo dai partecipanti che prendono parte	
alla fondazione.	
Articolo ventuno	
Quorum costitutivi	
L'assemblea è costituita in prima convocazione quando vi in-	
tervengano o vi siano rappresentati per delega scritta almeno	
la metà più uno dei fondatori e dei partecipanti con diritto	
al voto.	
Nelle successive convocazioni essa è costituita qualunque sia	
il numero degli intervenuti.	
L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello	
stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
Articolo ventidue	
Funzionamento dell'assemblea	
Hanno diritto di partecipazione all'assemblea tutti i fondato-	
ri e i partecipanti regolarmente iscritti.	
L'assemblea si può svolgere anche in audio-videoconferenza,	
alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi ver-	
bal1:	
a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere	
svolta la riunione in tale luogo, il presidente e il segreta-	

rio dell'assemblea che provvederanno alla formazione e alla	
sottoscrizione del verbale;	
b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;	
c) che sia consentito al soggetto che stende il verbale di	
percepire adequatamente gli eventi della riunione;	
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
dine del giorno e di leggere, ricevere e trasmettere documen-	
ti.	
L'assemblea è presieduta dal presidente della fondazione o, in	
caso di sua assenza, dal vicepresidente o da altra persona de-	
signata dall'assemblea.	
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal se-	
gretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del pre-	
sidente.	
Il presidente ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di	
chiedere l'assistenza di un notato per redigere il verbale	
dell'assemblea.	
Articolo ventitré	
Quorum deliberativi	
L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favore-	
vole della maggioranza assoluta dei fondatori e dei parteci-	
panti e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei	

presenti.	
Ogni fondatore e ogni partecipante alla fondazione ha diritto	
a un voto esercitabile anche mediante delega scritta.	
La delega può essere conferita soltanto a fondatori e a parte-	
cipanti.	
Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque de-	
leghe.	
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione	
del presidente.	
Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di	
una delle due categorie di fondatori e partecipanti devono es-	
sere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenen-	
ti alla categoria interessata.	
Articolo ventiquattro	
Trasparenza	
Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione	
delle risorse e delle attività, la fondazione pubblica sul	
proprio sito web:	
- i bilanci approvati entro trenta giorni dall'approvazione,	
in open data secondo lo schema definito dal consiglio di ammi-	
nistrazione;	
- l'elenco dei donatori di contributi superiori a euro 200,00,	
previa acquisizione del loro consenso ai fini della normativa	
vigente in materia di protezione dei dati personali;	
- l'elenco dei fondatori, dei partecipanti e dei componenti di	

tutti gli organi della fondazione;	
- le retribuzioni, i curricula e le dichiarazioni relative a	
conflitti di interesse dei componenti del consiglio di ammini-	
strazione della fondazione. Il rifiuto di fornire queste in-	
formazioni implicherà la decadenza dalle cariche ricoperte;	
- gli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo	
attribuiti ai componenti degli organi della fondazione, ai di-	
rigenti e ai fondatori;	
- 11 rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento	
di obiettivi e analisi di impatto delle azioni compiute.	
Articolo venticinque	
Gestione delle risorse	
La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso par-	
simonioso dei beni e delle risorse. Le retribuzioni, a parità	
di tempo di lavoro, non possono superare il rapporto tra mas-	
simo e minimo di cinque a uno.	
Capo III	
Esercizio finanziario e scioglimento	
Articolo ventisei	
Esercizio finanziario	
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina	
il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine l'assemblea	
approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio	
successivo ed entro 11 30 aprile successivo 11 rendiconto eco-	
nomico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti	

dal consiglio di amministrazione con la collaborazione del di-	
rettore generale.	
Quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del	
rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.	
Copia del bilancio di esercizio, insieme al verbale dell'as-	
semblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei	
mod1 d1 legge.	
Il bilancio, se la fondazione avrà ricavi, rendite, proventi o	
entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00, potrà	
essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e, se avrà	
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supe-	
riori a euro 1.000.000,00, dovrà essere depositato presso il	
registro unico nazionale del terzo settore.	
Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono struttura-	
ti in modo da fornire una chiara rappresentazione della situa-	
zione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione.	
Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabi-	
lità, tenuta secondo le prescrizioni dell'articolo 20 bis del	
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in mate-	
ría di accertamento delle imposte sui redditi).	
Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro,	
illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con partico-	
lare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità eco-	
nomica del patrimonio della fondazione.	
Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive com-	

petenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei	
limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.	
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti	
dal rappresentante legale della fondazione o da membri del	
consiglio di amministrazione muniti di delega, che eccedano 1	
limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati	
dal consiglio di amministrazione.	
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere	
impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione	
precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della	
fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per	
l'incremento o il miglioramento della sua attività.	
È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di	
utili e avanzi di gestione, del fondo di dotazione e di altri	
fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che	
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge	
o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che	
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima	
struttura unitaria.	
Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 (Bilancio so-	
ciale) del decreto legislativo 117/2017.	
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e	
strumentale delle attività di cui all'art. 6 (Attività diverse)	
del decreto legislativo 117/2017 a seconda dei casi, nella rela-	
zione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto	

per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
I bilanci, preventivo e consuntivo devono, in particolare, es-
sere redatt1 secondo 1 seguent1 criter1:
a) obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a
esse direttamente connesse;
b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita
della fondazione, sempre che la destinazione o la distribuzio-
ne non siano imposte per legge o siano eseguite a favore di
altre organizzazione non lucrativa di utilità sociale che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e uni-
taria struttura;
c) divieto di cedere beni e di eseguire prestazioni di servizi
a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, ai
fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di con-
trollo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organiz-
zazione o ne facciano parte, ai soggetti che eseguono eroga-
zioni liberali a favore della fondazione, ai loro parenti en-
tro 11 terzo grado, ai loro affini entro 11 secondo grado e
alle società da essi direttamente o indirettamente controlla-
te;
d) divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore
nominale;

e) divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e	
dagli intermediari finanziari autorizzati interessi passivi,	
in dipendenza di prestiti di ogni specie che superino di quat-	
tro punti il tasso ufficiale di sconto;	
f) divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari e	
stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli	
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qua-	
lifiche.	
Articolo ventisette	
Vigilanza	
L'autorità competente vigila sull'attività della fondazione	
secondo le disposizioni dell'articolo 25 del codice civile e	
delle leggi collegate.	
I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del	
codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico	
Nazionale del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'ar-	
ticolo 90 (Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo set-	
tore) del decreto legislativo 117 del 2017.	
Articolo ventotto	
Scioglimento ed estinzione	
L'estinzione della fondazione può essere decisa soltanto dopo	
il termine dell'esistenza in vita dell'ultimo dei figli dei	
fondatori, fatto salvo il caso in cui vi sia l'espresso con-	
senso di tutti i fondatori ancora in vita.	
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è	

devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui	
devoluto, previo parere positivo dell'ullicio di cui	
all'articolo 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore)	
del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione	
imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo	
le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, al-	
la Fondazione Italia Sociale.	
In caso di morte dei fondatori o di sopravvenuta impossibilità	
di gestione della fondazione da parte dei fondatori ancora vi-	
venti, le disposizioni sulla devoluzione del patrimonio resi-	
duo della fondazione saranno impartite dalla dottoressa Fran-	
cesca Meloni, figlia di Marco Meloni e di Maddalena Perra, che	
assumerà la veste e le funzioni di unico fondatore e nel caso	
in cui ciò non fosse possibile, nell'ordine, dal rappresentan-	
te pro tempore del governo presso la Regione Autonoma della	
Sardegna o dal presidente pro tempore della giunta regionale	
della Sardegna o dal sindaco pro tempore del Comune di Caglia-	
ri i quali assumeranno la veste e le funzioni di unico fonda-	
tore.	
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei be-	
ni residui se imposte dalla legge.	
La fondazione, sentiti i fondatori e a seguito di parere favo-	
revole dell'ufficio di cui all'articolo 45 (Registro unico na-	
zionale del Terzo settore), primo comma del decreto legislati-	
vo 117/2017 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di	
cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662	

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) nonché di	
approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire,	
anche previo scioglimento, in o con altri enti del terzo set-	
tore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fi-	
ni, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.	
Capo IV	
Rinvio e riconoscimento	
Articolo ventinove	
Clausola di rinvio	
Per quanto non previsto da questo statuto si applicano le di-	
sposizioni del Titolo IV del Codice del terzo settore di cui	
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del codice ci-	
vile in quanto compatibili.	
Articolo trenta	
Obblighi in attesa del riconoscimento	
Gli organi della fondazione potranno immediatamente e valida-	
mente operare nella composizione determinata dai fondatori in	
sede di atto costitutivo e saranno successivamente integrati.	
I membri del consiglio di amministrazione devono prodigarsi	
insieme ai fondatori per ottenere dalle competenti autorità	
amministrative il beneficio della personalità giuridica.	
In attesa del riconoscimento della personalità giuridica i	
fondatori e i membri del consiglio di amministrazione devono	
comportarsi con prudenza e fare quanto necessario per mantene-	
re inalterato il valore dei beni oggetto del negozio di dota-	

zione ed evitarne il deperimento.	
Se per qualsiasi causa non si ottenesse ai	sensi di legge il
riconoscimento della personalità giuridica,	1 ben1 che cost1-
tuiscono oggetto del fondo di dotazione san	ranno restituiti a
fondatori e partecipanti mediante la risoluz	ione dell'atto co-
stitutivo.	
Paola Scano	
Carlo Mario De Magistris	